

# **CAMBIO RESIDENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO**

## **Art. 5 Legge 4 aprile 2012 n. 35**

Il Regolamento Anagrafico prevede che la residenza è il luogo di dimora abituale. Pertanto il requisito indispensabile per la residenza è abitare all'indirizzo che si dichiara. L'interessato deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe con i seguenti documenti:

- Dichiarazione di residenza (allegato 1)
- Documento d'identità valido
- Codice fiscale
- Patente italiana e/o libretti di circolazione dei veicoli con targa italiana a sé intestati (originale o fotocopia)

La documentazione sopra citata può essere presentata presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe oppure inviata a mezzo fax, posta o posta elettronica.

A seguito della richiesta l'Ufficio Anagrafe provvederà a registrare, nei 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza, la suddetta dichiarazione i cui effetti giuridici decorrono dalla data della presentazione.

Nei successivi 45 giorni verranno effettuati gli accertamenti per verificare la veridicità di quanto dichiarato. Qualora venissero riscontrate eventuali false dichiarazioni le stesse verranno segnalate all'autorità di pubblica sicurezza con conseguente ripristino della precedente residenza anagrafica.

A seguito dell'istruttoria verrà data comunicazione all'interessato direttamente all'indirizzo dichiarato.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dell'indirizzo su patente e/o libretti di circolazione verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della domanda e successivamente verranno inviati dalla Motorizzazione, direttamente all'indirizzo dichiarato, i tagliandi di aggiornamento da applicare su patente e/o libretto/i.

Costi: nessuno.

Soltanto per i cittadini comunitari la richiesta dell'attestato di iscrizione anagrafica e l'attestato stesso sono soggetti all'imposta di bollo.

### **CITTADINI EXTRACOMUNITARI**

Oltre alla documentazione indicata in premessa, i cittadini extracomunitari devono presentare il passaporto in corso di validità e il titolo di soggiorno valido, fatta eccezione per i casi sotto elencati:

#### **1 - STRANIERO EXTRACOMUNITARIO IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO**

Qualora il permesso di soggiorno fosse scaduto, si può comunque procedere all'iscrizione anagrafica nei confronti dei cittadini stranieri extracomunitari mai iscritti ovvero cancellati per irreperibilità e ricomparsi successivamente, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata almeno 60 gg. prima della scadenza. In questo caso occorre presentare all'Ufficio Anagrafe ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e il permesso di soggiorno scaduto.

#### **2 - STRANIERO EXTRACOMUNITARIO IN ATTESA DEL RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO**

Lo straniero extracomunitario in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato e quindi in possesso della sola ricevuta può essere iscritto in anagrafe presentando i seguenti documenti:

- contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;

- ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

### **3 - STRANIERO EXTRACOMUNITARIO IN ATTESTA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI**

Lo straniero extracomunitario in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e quindi in possesso della sola ricevuta può essere iscritto in anagrafe presentando i seguenti documenti:

- visto d'ingresso in corso di validità sul passaporto
- ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

### **CITTADINI COMUNITARI**

L'iscrizione anagrafica dei cittadini di Paesi facenti parte dell'Unione Europea è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 30/2007, entrato in vigore l'11 aprile 2007.

Trascorsi tre mesi dall'ingresso in Italia è necessario richiedere all'Ufficio Anagrafe la residenza alla quale seguirà, su richiesta dell'interessato, il rilascio dell'"attestato di avvenuta iscrizione anagrafica".

Oltre alla documentazione indicata in premessa devono presentare il passaporto in corso di validità o la carta d'identità valida per l'espatrio nonché la seguente documentazione:

#### **LAVORATORE SUBORDINATO**

1. Contratto di lavoro o (in alternativa)
  - ultima busta paga
  - bollettini Inps per lavori domestici
  - dichiarazione datore di lavoro
  - comunicazione assunzione centro impiego

I cittadini **bulgari** e **romeni**, per **la prima volta** in Italia e **non impiegati** nei seguenti settori: lavoro stagionale, agricolo, turistico/alberghiero, domestico, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale, spettacolo, marittimo dovranno produrre anche il nulla osta dello Sportello Unico dell'Immigrazione della Prefettura

#### **LAVORATORE AUTONOMO**

1. Ricevuta iscrizione camera di commercio **o** albo imprese artigiane **o** visura camerale

#### **LIBERO PROFESSIONISTA**

1. Certificato di attribuzione partita Iva rilasciato Agenzia delle Entrate
2. Dichiarazione dei redditi oppure bilancio o fatture

#### **FAMILIARE DI LAVORATORE**

- Certificazione del rapporto di parentela avente valore in Italia

Per familiare si intende:

- il coniuge
- i discendenti diretti (figli e nipoti - figli dei figli) di età inferiore a 21 anni
- i discendenti diretti (figli e nipoti - figli dei figli) di età superiore a 21 anni a carico
- discendenti diretti del coniuge come sopra
- ascendenti diretti (genitori e nonni) a carico
- ascendenti diretti (genitori e nonni) del coniuge

### **STUDENTE**

1. Certificato di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla normativa vigente;
2. Assicurazione sanitaria di almeno 1 anno o pari al corso di studi se inferiore all'anno;
3. Disponibilità risorse economiche secondo i parametri di seguito indicati documentabile anche con autocertificazione;

### **NON LAVORATORE**

1. Assicurazione sanitaria di almeno 1 anno
2. Disponibilità risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo del soggiorno.

## **CAMBIO DI INDIRIZZO DI PERSONE GIA' RESIDENTI NEL COMUNE**

Coloro che sono già residenti a Moretta ma cambiano abitazione all'interno del Comune devono richiedere, entro 20 giorni dal trasferimento, la variazione all'ufficio Anagrafe, compilando un apposito modulo disponibile presso l'Ufficio e portando con sé i seguenti documenti:

- documento d'identità valido
- patente e/o libretti di circolazione dei veicoli intestati (originale o fotocopia) a ogni componente della famiglia interessato dal cambio indirizzo (es. moglie, figli ecc...)
- titolo di soggiorno (solo per stranieri)

Qualora il cambio indirizzo riguardi l'intero nucleo familiare (marito e moglie, figli ecc....) la dichiarazione non deve essere resa da tutti i componenti ma è sufficiente il solo intestatario scheda.

Nel caso in cui il cambio indirizzo comporti l'ingresso in una famiglia già esistente, l'intestatario scheda di quest'ultima dovrà controfirmare per assenso sul modulo davanti all'Ufficiale d'Anagrafe oppure a casa allegando fotocopia del documento d'identità valido.

L'ufficio Anagrafe accerta la nuova dimora abituale tramite un sopralluogo della Polizia Municipale e provvede ad aggiornare l'indirizzo nell'archivio anagrafico con decorrenza dalla data in cui è stata fatta la richiesta.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dell'indirizzo su patente e/o libretti di circolazione verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della domanda e successivamente verranno inviati dalla Motorizzazione, direttamente all'indirizzo dichiarato, i tagliandi di aggiornamento da applicare su patente e/o libretto/i.